



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città metropolitana di Bologna

ORDINANZA

n. 10 del 11/03/2026

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLE AREE DI SOSTA IN PIAZZA CADUTI 2 AGOSTO 1980 NELLA FRAZIONE DI MASCARINO-VENEZZANO PER ALLESTIMENTO BANCHETTI IN OCCASIONE DELLA CAMPAGNA POLITICA PER IL REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026 NELLA GIORNATA DI DOMENICA 15 MARZO C.A..

Emessa da: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

A firma di: PESARE MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: ALBO PRETORIO COMUNALE -

UNIONE RENO GALLIERA CORPO DI POLIZIA LOCALE - VIA FARISELLI 4 - 040016 SAN GIORGIO DI PIANO

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLE AREE DI SOSTA IN PIAZZA CADUTI 2 AGOSTO 1980 NELLA FRAZIONE DI MASCARINO-VENEZZANO PER ALLESTIMENTO BANCHETTI IN OCCASIONE DELLA CAMPAGNA POLITICA PER IL REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026 NELLA GIORNATA DI DOMENICA 15 MARZO C.A..

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la richiesta di concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche presentata dalla Segreteria del Circolo del Partito Democratico di Castello d'Argile, assunta agli atti con prot. n. 2088/2026, successivamente integrata, con la quale chiede di occupare due stalli sosta a pettine in Piazza Caduti 2 Agosto a Mascarino, fronte via Primaria, per l'allestimento di appositi banchetti nella giornata del 15 marzo 2026 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 per la campagna politica sul Referendum del 22 e 23 marzo 2026;

Considerato che l'area richiesta per l'occupazione ad oggi è adibita a parcheggio pubblico per veicoli da collocarsi a pettine negli spazi individuati da apposita segnaletica;

Valutato necessario inibire la sosta nell'area interessata dall'occupazione richiamata ai punti precedenti per il tempo necessario allo svolgimento di quanto previsto, comprensivo anche del periodo di allestimento e disallestimento dei banchetti stessi;

Ai sensi degli artt. 5, 7, 37 e 38 del vigente D.Lgs. n° 285 del 1992 e dei relativi articoli del Regolamento di Esecuzione e Norme di Attuazione (D.P.R. n° 495/1992) e ss. mm. e ii. si ritiene opportuno modificare temporaneamente la disciplina della sosta in Piazza Caduti 2 Agosto 1980 al fine di consentire lo svolgimento di quanto richiesto e contestualmente assicurare il perdurare delle condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione stradale;

Visti gli artt. 50 e 107 del vigente T.U.E.L.L. (D.Lgs. 267/2000);

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 8/2025 sono state attribuite le funzioni di Responsabile ex art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Gestione del Territorio al sottoscritto;

Sentito il parere della Polizia Locale dell'Unione Reno-Galliera;

ORDINA

il rispetto dei seguenti divieti, limitazioni ed obblighi dalle ore 9:30 alle ore 13:30 del giorno 15 marzo 2026 nelle seguenti aree:

Piazza Caduti 2 Agosto 1980 (due stalli sosta disposti a pettine fronte via Primaria)

Circolazione stradale

Divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto mezzi autorizzati degli organizzatori dell'evento.

come da apposita planimetria predisposta dall'Area Gestione del Territorio e conservata in atti; E' fatto obbligo a chiunque di rispettarli e a chi di competenza farli rispettare.

DISPONE

1. che la necessaria segnaletica stradale venga collocata dalla squadra operai incardinata presso l'Area Gestione del Territorio mediante personale addetto almeno 48 ore prima dell'inizio di validità dei rispettivi divieti;
2. che l'occupazione non dovrà intralciare i percorsi pedonali esistenti;
3. che sia data preventivamente comunicazione (48 ore dall'inizio dell'occupazione) del presente provvedimento ai residenti ed esercenti delle vie interessate dall'Ordinanza mediante apposizione di cartelli e/o manifesti informativi;
4. di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

5. che in base a quanto stabilito dall'art. 38 comma 3° ed in deroga alle disposizioni contenute nell'art. e 7 del vigente Codice della Strada, il Corpo di Polizia Locale, in caso di urgenza e necessità, potrà imporre prescrizioni non contemplate dalla presente Ordinanza;

AVVERTE CHE

1. l'ordinanza trova applicazione a far tempo dalla data di collocazione dei sopraccitati segnali stradali che la squadra operai del Comune di Castello d'Argile provvederà ad apporre affinché quanto sopra disposto sia portato a conoscenza degli utenti della strada;
2. avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., è ammesso:
 - i. ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010;
 - ii. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - iii. ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii..
3. tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.
4. i trasgressori saranno puniti a norma del Decreto Legislativo del 30/04/92 n° 285 e ss. mm. e ii.;

SOSPENDE

temporaneamente tutte le disposizioni precedenti che nelle suindicate strade siano in contrasto con la presente ordinanza.